

Roma, 12 settembre 1969

Ministero
della Marina Mercantile
Direzione Generale del
Demanio Marittimo e dei
Porti

A tutte le Capitanerie di Porto
L O R O S E D I

Divisione I^a Sez. II^a
Prot. N. 5110033
A-2/50

Dem

OGGETTO : Rinnovo delle concessioni demaniali marittime per fini
turistico-balneari.-

Circolare N. 111 Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

Divisione I^a
111/1110

- A Tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI
- Al Consorzio Autonomo del Porto
di GENOVA
- All'Ente Autonomo del Porto di
N A P O L I
- Al Provveditorato al Porto di
VENEZIA
- All'Ente Autonomo del Porto di
PALEERMO
- Al Consorzio Portuale di
CIVITAVECCHIA
- All'Ente Autonomo del Porto di
TRIESTE
- All'Ente Autonomo del Porto di
SAVONA

M

CAPITANERIA DI PORTO	
Prot. N.	22864
29 SET 1969	
Cost.	V/-

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.) - Sindacato Nazionale Concessionari demaniali ed esercenti stabilimenti balneari - ha pregato questo Ministero di valutare l'opportunità di rivolgere alcune raccomandazioni alle dipendenti Autorità Marittime affinché, al momento della scadenza delle singole concessioni per fini turistico-balneari, venga tenuta nella giusta considerazione l'attività svolta dal

./.

precedente titolare della concessione stessa ai fini del rinnovo.

Tale affidamento costituirebbe, a parere del Sindacato, motivo di tranquillità e serenità di lavoro, ciò che rappresenta il necessario presupposto per qualsiasi iniziativa imprenditoriale e garanzia per la continuità dell'attività stessa.

Allo scopo, oltretutto, di dare incremento al flusso del turismo che, in grandissima parte, si rivolge al mare ed incentivare iniziative tendenti a valorizzare maggiormente l'attività balneare, con ammodernamento d'impianti e di attrezzature, si renderebbe necessario assicurare una sempre maggiore stabilità commerciale.

Ciò premesso, questo Ministero non può mancare di richiamare l'attenzione delle Autorità in indirizzo sul contenuto dell'art. 37 ultimo comma del Codice della Navigazione, il quale, per quanto attiene alle concessioni rilasciate a mezzo di licenza e che pertanto non importano impianti di difficile sgombero, stabilisce il principio che alla scadenza la preferenza deve essere data al precedente concessionario, venendo in tal modo sancita una specie di diritto di insistenza, e che, tanto in mancanza di tale presupposto, si può far luogo alla licitazione privata.

Una corrispondente norma non esiste nell'attuale ordinamento giuridico delle concessioni per quanto attiene al rinnovo di quelle che furono oggetto di atto formale, con conseguente incameramento delle opere inamovibili, alla loro scadenza (art. 49 C.N.).

Ciò non pertanto non è chi non veda che sarebbe atto criticabile per palese inequità il non rinnovare la concessione, anche in tal caso, al precedente titolare della stessa, allorché questi abbia sempre ottemperato alle norme della legge e del particolare titolo concessivo, senza aver dato luogo a doglianze da parte di alcuno, ed avendo così dimostrato di sapere fruire della concessione contemperando, nel migliore dei modi, il proprio utile commerciale con l'interesse generale del pubblico.

E' ben vero che, in tali casi, potranno presentarsi delle domande concorrenti ma, nella valutazione delle stesse, le Autorità in indirizzo dovranno ben vagliare se, di fronte ad apparenti più adeguate valorizzazioni delle zone demaniali, promesse dai nuovi aspiranti, non venga preferire la continuazione dell'attività di chi, con la sua opera, spesso portata avanti per un lunghissimo periodo di tempo e con sacrifici, ha saputo valorizzare una zona che alle origini non presentava alcun carattere di ricettività turistica.

I precitati criteri dovranno avere, ovviamente, una più generosa applicazione quando il concessionario, previa autorizzazione, abbia proceduto all'investimento di capitali per ammodernamento di impianti

